

Relazione speciale

La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi

(presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE)



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

ÉQUIPE DI AUDIT

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell'UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l'impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell'interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit V ("Finanziamento ed amministrazione dell'Unione"), presieduta da Lazaros S. Lazarou, Membro della Corte. L'audit è stato diretto da Annemie Turtelboom, Membro della Corte, coadiuvata da: Dennis Wernerus, capo di Gabinetto; Sabine Hiernaux-Fritsch, prima manager; Roberto Ruiz Ruiz, capoincarico; Eva Maria Coria Paramas, Erika Katalin Söveges, Maria-Luisa Gomez Valcarcel e Francesco Zoia Bolzonello, auditor. L'assistenza linguistica è stata fornita da Hannah Critoph.



Da sinistra a destra: Hannah Critoph, Roberto Ruiz Ruiz, Annemie Turtelboom, Erika Katalin Söveges, Dennis Wernerus.

INDICE

	Paragrafi
Acronimi e abbreviazioni	
Sintesi	I - IX
Introduzione	1 - 7
Il concetto di ONG	1 - 2
I finanziamenti dell'UE e le ONG	3 - 5
Il concetto di trasparenza	6 - 7
Estensione e approccio dell'audit	8 - 17
Osservazioni	18 - 62
L'identificazione, da parte della Commissione, di un'entità come ONG non è affidabile	18 - 27
Nella maggior parte dei casi, l'ammissibilità al finanziamento dell'UE non dipende dallo status di ONG	19 - 20
La Commissione effettua limitati controlli sulle entità che si autodichiarano ONG quando le registra nel proprio sistema contabile	21 - 27
Nel settore delle azioni esterne, la selezione dei progetti diretti da ONG è stata in genere trasparente, ma con carenze quando effettuata da terze parti	28 - 39
La selezione, operata dalla Commissione, dei progetti diretti da ONG è stata in genere trasparente	28 - 33
I sub-contratti di sovvenzioni a ONG terze mancavano a volte di trasparenza	34 - 39
La Commissione non sempre raccoglie e verifica in modo adeguato le informazioni sui fondi UE attuati da ONG	40 - 49
I sistemi della Commissione non sempre registrano informazioni sui fondi ricevuti da tutti i beneficiari di un contratto	41 - 42
Per quanto concerne le azioni esterne, la Commissione non dispone di informazioni esaurienti su tutte le ONG sostenute	43 - 47

Nella gestione indiretta, la mancanza di informazioni disponibili ha ostacolato i controlli della Commissione sulle spese dichiarate	48 - 49
Le informazioni sui fondi dell'UE la cui esecuzione è demandata alle ONG vengono pubblicate in numerosi sistemi, ma le informazioni rese disponibili sono limitate	50 - 62
Le informazioni sui contratti conclusi con ONG vengono pubblicate nel sistema di trasparenza finanziaria, ma sono incomplete	51 - 56
Le informazioni sugli aiuti umanitari e sugli aiuti allo sviluppo sono in genere messe a disposizione nel rispetto dei principi di trasparenza internazionali	57 - 60
Gli organismi delle Nazioni Unite hanno pubblicato informazioni inadeguate sui contratti aggiudicati a ONG	61 - 62
Conclusioni e raccomandazioni	63 - 74
Allegato I – Progetti a gestione diretta oggetto dell'audit	
Allegato II – Progetti a gestione indiretta oggetto dell'audit	
Allegato III – Valutazione dei singoli progetti – panoramica	
Risposta della Commissione	

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

ABAC	Sistema di contabilità per competenza della Commissione
CORDIS	Servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo
CRIS	Sistema integrato di gestione dell'informazione usato per le relazioni esterne
DG BUDG	Direzione generale Bilancio
DG DEVCO	Direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo
DG EAC	Direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura
DG ECHO	Direzione generale Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee
DG ENV	Direzione generale Ambiente
DG NEAR	Direzione generale Politica di vicinato e negoziati di allargamento
DG RTD	Direzione generale Ricerca e innovazione
EACEA	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
EASME	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese
EDRIS	Sistema d'informazione europeo sulla risposta alle emergenze e alle catastrofi
ERCEA	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca
FES	Fondo europeo di sviluppo
IATI	Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
ONG	Organizzazione non governativa
OSC	Organizzazione della società civile
PADOR	Banca dati per la registrazione online dei dati dei potenziali candidati
QFP	Quadro finanziario pluriennale
REA	Agenzia esecutiva per la ricerca
STF	Sistema di trasparenza finanziaria
UNICEF	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

SINTESI

I. Si stima che la Commissione esegua tramite ONG l'1,7 % del bilancio dell'UE e il 6,8 % dei Fondi europei di sviluppo (FES). In molti settori d'intervento, quali ad esempio gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo, l'ambiente, la ricerca e innovazione, le ONG aiutano la Commissione a ideare, attuare e monitorare i programmi dell'UE. Si stima che nel periodo 2014-2017 la Commissione abbia impegnato 11,3 miliardi di euro affidandone l'esecuzione ad ONG. Il Parlamento europeo ha frequentemente espresso interesse nelle ONG e nel loro finanziamento.

II. L'obiettivo dell'audit della Corte era valutare la trasparenza dei finanziamenti UE erogati alle ONG mediante contratti. La Corte ha valutato le modalità di identificazione di un'entità come ONG da parte della Commissione ed ha verificato dove vadano i fondi la cui esecuzione è demandata alle ONG e se la Commissione abbia reso disponibili queste informazioni in modo trasparente. L'audit ha riguardato i principali settori d'intervento nei quali le ONG gestiscono fondi dell'UE e, in particolare, il settore più ampio, le azioni esterne.

III. La Corte ha concluso che la Commissione non è stata sufficientemente trasparente circa l'esecuzione dei fondi dell'UE da parte di ONG.

IV. Essendo l'assegnazione dello status di ONG nel sistema contabile della Commissione basata su autodichiarazioni, ed essendo i controlli effettuati dalla Commissione limitati, la classificazione di un'entità come ONG risulta inattendibile.

V. La Corte ha constatato che, nel settore delle azioni esterne, la selezione, operata dalla Commissione, dei progetti diretti da ONG è in genere trasparente. Tuttavia, i vari servizi della Commissione non hanno applicato nel medesimo modo le procedure relative ai sub-contratti di sovvenzione e le procedure di selezione degli organismi delle Nazioni Unite sottoposte a audit non sono sempre state trasparenti.

VI. Le informazioni raccolte sui fondi UE la cui attuazione è demandata alle ONG non sono uniformi. Specie per quanto riguarda le relazioni esterne, la Commissione non disponeva di informazioni esaurienti. Ciò si è verificato in particolare con le reti di ONG internazionali e

con i progetti a gestione indiretta. Per di più, nella gestione indiretta, la mancanza di informazioni disponibili ha ostacolato i controlli della Commissione sulle spese dichiarate.

VII. Le informazioni sui fondi dell'UE la cui attuazione è demandata alle ONG vengono pubblicate in numerosi sistemi, ma le informazioni rese disponibili sono limitate. Nel fornire dati sugli aiuti umanitari e sugli aiuti allo sviluppo nel settore delle azioni esterne, la Commissione ha rispettato, in genere, i principi di trasparenza internazionali.

VIII. Per cinque dei sei progetti controllati, gli organismi delle Nazioni Unite non hanno pubblicato, o hanno pubblicato solo in parte, i contratti aggiudicati ad ONG e la Commissione non ha controllato se detti organismi avessero rispettato tale obbligo.

IX. Sulla base delle osservazioni riportate nella presente relazione, la Corte ha formulato una serie di raccomandazioni volte a migliorare la trasparenza dei fondi UE la cui attuazione è demandata ad ONG. La Corte raccomanda alla Commissione di:

- a) migliorare l'attendibilità delle informazioni sulle ONG nel proprio sistema contabile;
- b) verificare l'applicazione di norme e procedure riguardo ai sub-contratti di sovvenzione conclusi con ONG;
- c) migliorare le informazioni raccolte sui fondi la cui attuazione è demandata ad ONG;
- d) adottare un approccio uniforme alla pubblicazione di dettagli sui fondi forniti alle ONG e verificare che gli organismi delle Nazioni Unite pubblichino dati completi e accurati sui contratti aggiudicati a ONG utilizzando fondi dell'UE.

INTRODUZIONE

Il concetto di ONG

1. Vi è un crescente interesse riguardo alla trasparenza delle ONG e al loro finanziamento. Ad esempio, il Parlamento europeo ha già pubblicato numerosi studi sull'argomento¹ e un "Progetto di relazione sul controllo di bilancio del finanziamento delle ONG a titolo del bilancio dell'UE"².
2. Le organizzazioni non governative (ONG) sono attori importanti nell'esecuzione del bilancio dell'UE. La Commissione lavora assieme alle ONG, tra altri partner, per ideare, attuare e monitorare programmi in molti dei settori d'intervento dell'UE. Ciò avviene in particolare nei settori dell'aiuto allo sviluppo e degli aiuti umanitari, ma anche in altri settori quali ambiente, ricerca, istruzione e cultura. Tuttavia, non esiste attualmente una definizione di "ONG" condivisa a livello UE (cfr. **riquadro 1**).

Riquadro 1 – Cos'è una ONG?

Sebbene il termine "ONG" sia ampiamente utilizzato, non esiste una definizione generalmente accettata a livello internazionale³. All'interno dell'UE, in alcuni Stati membri lo status di ONG deriva

¹ Parlamento europeo, direzione generale Politiche interne, *EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration* ("Il finanziamento dell'UE a favore delle ONG nel settore degli affari interni, della sicurezza e della migrazione"; Servizi di ricerca del Parlamento europeo, *Financial accountability of civil society organisations: improving cooperation with EU institutions* ("La responsabilità finanziaria delle organizzazioni della società civile: migliorare la cooperazione con le istituzioni dell'UE"), maggio 2015; Parlamento europeo, direzione generale Politiche interne, Dipartimento tematico Affari di bilancio, *Democratic Accountability and Budgetary Control of non-Governmental Organisations Funded by the EU Budget*, ("Responsabilità democratica e controllo di bilancio delle organizzazioni non governative finanziate dal bilancio dell'UE"), gennaio 2017.

² Nel "Progetto di relazione sul controllo di bilancio del finanziamento delle ONG a titolo del bilancio dell'UE" (2015/2345(INI)) il Parlamento invitava la Corte dei conti europea a "elaborare una relazione speciale sulla trasparenza dei finanziamenti dell'UE a favore delle ONG".

³ Le organizzazioni internazionali utilizzano definizioni diverse. Ad esempio, le Nazioni Unite descrivono una ONG come un "gruppo di cittadini a carattere volontario, senza fini di lucro, organizzato a livello locale, nazionale o internazionale [*trad. della Corte*]" (<https://outreach.un.org/ngorelations/content/about-us-0>).

dalla forma giuridica di un'organizzazione, mentre in altri dipende dalla natura delle attività svolte dall'organizzazione.

Una comunicazione della Commissione del 1997 individuava cinque caratteristiche proprie delle ONG⁴, ossia: 1) sono organizzazioni volontarie con “qualche grado, anche minimo, di istituzionalizzazione o di esistenza formale”; 2) senza fini di lucro; 3) “indipendenti dallo Stato e da altri poteri pubblici”; 4) non sono gestite “in previsione del conseguimento di un guadagno personale”; 5) la loro attività deve essere, almeno in parte, “di pubblica utilità”.

I finanziamenti dell'UE e le ONG

3. Le ONG ricevono la maggior parte dei fondi dell'UE in quanto “attori responsabili dell'attuazione” che realizzano programmi e progetti per conto della Commissione⁵. Le ONG potrebbero anche essere beneficiari finali di un intervento dell'UE, ad esempio nel caso di programmi per il potenziamento della società civile.

4. Come risulta dal sistema contabile della Commissione (ABAC), i fondi impegnati la cui esecuzione è demandata ad ONG sono ammontati a 11,3 miliardi per il periodo 2014-2017 (cfr. ***figura 1***). Tuttavia, si tratta solo di una stima, come sarà chiaro nella sezione della presente relazione dedicata alle osservazioni.

⁴ “Sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa”, COM(1997) 241 definitivo del 6.6.1997, paragrafo 2.3, lettere a)-e).

⁵ Nel periodo 2014-2016, le sovvenzioni per azioni (*action grants*) hanno rappresentato il 95 % dei fondi del bilancio dell'UE impegnati contrattualmente con ONG (6,3 miliardi di euro su un totale di 6,6 miliardi di euro).

Figura 1 – Fondi dell’UE destinati ad ONG (nel periodo 2014-2017), secondo quanto risulta dal sistema contabile della Commissione

Rubriche del Quadro finanziario pluriennale (QFP) e Fondi europei di sviluppo		Importi destinati ad ONG Periodo: 2014-2017 (milioni di euro)	Totale importi impegnati Periodo: 2014-2017 (milioni di euro)	Percentuale di importi destinati ad ONG
1a	Crescita intelligente ed inclusiva / Competitività per la crescita e l’occupazione	4 032	79 909	5,05%
1b	Crescita intelligente ed inclusiva / Coesione economica, sociale e territoriale	19	209 214	0,01%
2	Crescita sostenibile: risorse naturali	248	241 044	0,10%
3	Sicurezza e cittadinanza	350	12 793	2,74%
4	Ruolo mondiale dell’Europa	5 448	40 978	13,29%
–	Fondi europei di sviluppo	1 217	17 833	6,82%
Totale		11 314	601 771	1,88%

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati forniti dalla DG BUDG.

5. Dall’ABAC risulta che la maggior parte dei fondi UE assegnati ad ONG è destinata ad azioni esterne. In questo settore, le ONG ricevono fondi a titolo della rubrica 4 (“Ruolo mondiale dell’Europa”) del quadro finanziario pluriennale (QFP) e a titolo del Fondo europeo di sviluppo (cfr. **figura 1**). I servizi della Commissione interessati sono: la direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo (DG DEVCO), la direzione generale Politica di vicinato e negoziati di allargamento (DG NEAR), la direzione generale Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO) e il servizio degli strumenti di politica estera (FPI); cfr. **figura 2**.

Figura 2 – Fondi destinati ad ONG, per servizio della Commissione (2014-2017)

Servizi della Commissione	Importi destinati ad ONG Periodo: 2014-2017 (milioni di euro)
DG ECHO	2 904
DG DEVCO	2 768
DG RTD	884
DG EAC	875
ERCEA	824
DG NEAR	783
REA	452
ALTRI*	1 824
Totale	11 314

* DG CNECT, EASME, INEA, FPI, EACEA, DG ENV, DG EMPL, DG JUST, DG GROW, DG HOME, DG ENER, PHEA, DG FISMA, ALTRI

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati forniti dalla DG BUDG.

Il concetto di trasparenza

6. La trasparenza è uno dei principi di bilancio stabiliti dal regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'UE. In base a tale principio, la Commissione deve mettere a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, informazioni sui destinatari dei fondi dell'UE, anche quando questi fondi sostengono azioni attuate da ONG⁶. In una prospettiva più ampia, la trasparenza dovrebbe riguardare l'intero processo e tutti i livelli di attuazione, dalla selezione delle azioni dirette dalle ONG fino alla raccolta e messa a disposizione delle informazioni su tali azioni.

7. Inoltre, nel settore delle azioni esterne, la trasparenza è uno dei principi essenziali e consolidati su cui si fonda l'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Migliorare la trasparenza tra tutti i pertinenti portatori d'interesse rafforza anche il coordinamento tra donatori e l'obbligo di rendere conto cui sono soggetti tutti i beneficiari, ONG incluse (cfr. **riquadro 2**).

Riquadro 2 – Trasparenza nel settore delle azioni esterne

L'UE ha fatto suoi alcuni impegni internazionali in materia di trasparenza degli aiuti, in particolare tramite la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti (2005), il "Consenso europeo sull'aiuto umanitario" del 2007, il programma d'azione di Accra del 2008 e il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo (2011). In vista del Forum di Busan, il Consiglio dell'UE ha adottato la "Posizione comune dell'UE per il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti", che includeva la "Garanzia di trasparenza UE"⁷. Più recentemente, nel "Consenso europeo in materia di sviluppo" (giugno 2017), la Commissione e gli Stati membri hanno riconfermato il rispettivo impegno a favore del principio della trasparenza⁸.

⁶ Cfr. regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), Capo 8, articolo 35, "Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni".

⁷ Conclusioni del Consiglio sulla posizione comune dell'UE per il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, adottate il 14 novembre 2011.

⁸ Il "Consenso europeo in materia di sviluppo" è una dichiarazione congiunta dell'Unione europea e dei suoi Stati membri che fornisce un quadro comune generale di riferimento per la cooperazione europea allo sviluppo.

ESTENSIONE E APPROCCIO DELL'AUDIT

8. I fondi dell'UE la cui attuazione è demandata dalla Commissione a ONG passano spesso attraverso molteplici livelli. In questo contesto, e specie nel momento della selezione dei richiedenti il finanziamento, vi è un rischio di mancanza di trasparenza. Vi è parimenti il rischio che le informazioni di cui la Commissione dispone sugli importi e la finalità del finanziamento alle ONG non siano complete o attendibili, nonché il rischio che le varie tipologie di ONG non siano trattate allo stesso modo.

9. Il principale obiettivo dell'audit della Corte era valutare la trasparenza dei finanziamenti dell'UE erogati alle ONG mediante contratto. Per conseguire detto obiettivo, la Corte ha valutato dapprima l'identificazione, da parte della Commissione, di un'entità come ONG; ha poi verificato dove siano andati i finanziamenti dell'UE la cui attuazione è demandata alle ONG e se la Commissione abbia reso disponibili queste informazioni in modo trasparente.

10. La Corte intendeva rispondere al seguente quesito: "I fondi dell'UE la cui attuazione è demandata alle ONG sono trasparenti?". A tal fine, il quesito di audit principale è stato suddiviso nei seguenti tre sottoquesiti:

- i) "L'identificazione, da parte della Commissione, di un'entità come ONG è affidabile?";
- ii) "Nel settore delle azioni esterne, la scelta delle ONG che devono attuare le azioni finanziate dall'UE è trasparente?";
- iii) "La Commissione raccoglie e mette a disposizione in modo adeguato informazioni sui fondi dell'UE destinati alle ONG?".

11. Gli auditor della Corte hanno analizzato le modalità con cui la Commissione ha identificato le ONG nei suoi sistemi (sottoquesito 1). Hanno valutato la trasparenza della scelta delle ONG, sia quando la Commissione ha stipulato contratti direttamente con ONG sia quando i fondi UE sono stati oggetto di un sub-contratto di sovvenzione (sottoquesito 2). Hanno inoltre verificato se la Commissione raccogliesse informazioni sulle azioni attuate dalle ONG, se le controllasse e se le mettesse a disposizione in modo adeguato (sottoquesito 3).

12. L'audit ha riguardato i principali settori d'intervento in termini di volume dei fondi destinati ad ONG (cfr. **figura 2**), ossia le principali DG operanti nel settore delle relazioni esterne (DG ECHO, DG DEVCO e DG NEAR), nonché due altre DG che destinano ingenti fondi ad ONG: la direzione generale Ricerca e innovazione (DG RTD) e la direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura (DG EAC). L'audit ha riguardato inoltre la direzione generale Ambiente (DG ENV), poiché questa DG dispone di uno specifico programma che fornisce assistenza alle ONG nel campo dell'ambiente e dell'azione per il clima. Infine, l'audit ha riguardato anche la direzione generale Bilancio (DG BUDG), in quanto si tratta del servizio responsabile del sistema contabile della Commissione utilizzato per riferire sul finanziamento delle ONG.

13. Gli auditor della Corte hanno raccolto elementi probatori tramite esami documentali e colloqui con personale di numerose DG della Commissione (DG BUDG, DG DEVCO, DG NEAR, DG ECHO, DG RTD, DG EAC e DG ENV), dell'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) e dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME).

14. L'audit è stato incentrato, in particolare, sul settore delle relazioni esterne, poiché, come risulta dal sistema contabile della Commissione, in detto settore è stata impegnata la maggior parte dei fondi destinati ad ONG (cfr. **figura 1**). Gli auditor della Corte hanno analizzato le procedure utilizzate per selezionare le azioni attuate dalle ONG, gli strumenti impiegati per raccogliere informazioni sui finanziamenti alle ONG e la successiva informativa al riguardo.

15. Nel settore delle azioni esterne, l'audit è stato incentrato principalmente sui fondi impegnati a partire dal 2014, al fine di esaminare azioni nell'attuale periodo di programmazione. Gli auditor della Corte hanno esaminato 14 progetti diretti da ONG in regime di gestione diretta⁹ (cfr. **allegato I**) e 6 progetti attuati da organismi delle Nazioni

⁹ Nell'ambito della gestione diretta, la Commissione europea è responsabile di tutti i compiti relativi all'esecuzione del bilancio dell'UE, che sono svolti direttamente dai propri servizi o a livello centrale, o presso le delegazioni dell'UE o tramite le agenzie esecutive dell'UE.

Unite in regime di gestione indiretta¹⁰, per i quali erano state selezionate 10 ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione (cfr. *allegato II*).

16. Questi progetti sono stati selezionati in due fasi. Dapprima, gli auditor della Corte hanno selezionato due paesi da visitare (Etiopia e Libano), in base a criteri quali la DG responsabile, il volume di fondi indicato come destinato ad ONG e la fattibilità di una visita di audit. In secondo luogo, è stato estratto un campione di progetti da sottoporre ad audit, sulla base dell'entità delle rispettive dotazioni finanziarie, del tasso di realizzazione conseguito, della diversità di strumenti finanziari, delle modalità di gestione utilizzate e della diversità dei livelli di attuazione ai quali operavano le ONG.

17. Nel febbraio 2018, sono state condotte visite di audit in Etiopia e Libano, paesi in cui gli auditor della Corte hanno visitato gli uffici locali della DG ECHO, le delegazioni dell'UE, gli Uffici nazionali di numerose agenzie dell'ONU ed hanno incontrato rappresentanti delle ONG locali e internazionali che partecipavano all'attuazione dei progetti finanziati dall'UE.

OSSERVAZIONI

L'identificazione, da parte della Commissione, di un'entità come ONG non è affidabile

18. Gli auditor della Corte hanno esaminato le diverse procedure seguite dai servizi della Commissione per registrare nei rispettivi sistemi le ONG che possono essere scelte per l'esecuzione dei fondi UE. Si è verificato se esistessero sistemi e programmi specifici per le ONG, se questi differissero tra i servizi visitati dagli auditor della Corte, in che modo venissero usati, ed in che modo le entità venissero identificate e registrate come ONG nei sistemi della Commissione.

¹⁰ Nell'ambito della gestione indiretta, la Commissione affida compiti di esecuzione del bilancio a organizzazioni internazionali, alle agenzie per lo sviluppo degli Stati membri dell'UE, a paesi partner o ad altri organismi.

Nella maggior parte dei casi, l'ammissibilità al finanziamento dell'UE non dipende dallo status di ONG

19. In generale, le ONG presentano alla Commissione richieste di finanziamento allo stesso modo di altre organizzazioni che attuano fondi UE gestiti dalla Commissione. Ciò perché il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'UE non distingue i beneficiari aventi status di ONG dagli altri beneficiari. Per di più, la Commissione non dispone di alcuna strategia diretta specificamente alle ONG e i suoi servizi non applicano criteri comuni in merito a cosa costituisca una ONG.

20. Solo due delle DG della Commissione controllate dispongono di programmi destinati esclusivamente alle ONG:

- la DG ENV ha un programma d'azione per sovvenzioni di funzionamento volto a sostenere le ONG europee che si occupano di ambiente e clima. In questo contesto, definisce¹¹ una ONG come una persona giuridica senza fini di lucro, indipendente, sia finanziariamente che politicamente, specie dal governo e dalle autorità pubbliche, nonché da interessi politici e commerciali, e legalmente registrata.
- La DG ECHO attua gli aiuti umanitari tramite una serie di ONG con le quali ha concluso accordi-quadro di partenariato. La DG ECHO utilizza la definizione di cui al regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all'aiuto umanitario, secondo la quale le ONG ammissibili al finanziamento devono "essere costituite in organizzazioni autonome senza fini di lucro in uno Stato membro [...] secondo la legislazione vigente in tale Stato"¹².

¹¹ Cfr. inviti a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento rivolti alle ONG attive primariamente nel campo dell'ambiente e/o dell'azione per il clima (ad esempio, inviti con riferimento "LIFE-NGO-EASME-2014" e "LIFE-NGO-FPA-EASME-2017").

¹² Ai termini di detto regolamento, il secondo requisito da soddisfare perché una ONG possa essere ammissibile al finanziamento è di "avere la sede principale in uno Stato membro [...] o nei paesi terzi beneficiari dell'aiuto [...]". A titolo eccezionale, tale sede può essere situata in un altro paese terzo donatore.

La Commissione effettua limitati controlli sulle entità che si autodichiarano ONG quando le registra nel proprio sistema contabile

Non vi è ancora un sistema comune di registrazione per i richiedenti

21. Coloro che richiedono finanziamenti dell'UE, comprese le ONG, devono registrarsi per poter presentare domanda di finanziamento nei diversi settori d'intervento. Tuttavia, le DG controllate dagli auditor della Corte non dispongono ancora di un sistema comune di registrazione per i richiedenti (cfr. **riquadro 3**).

Riquadro 3 – Esempi di sistemi di registrazione dei richiedenti usati da vari servizi della Commissione

La DG DEVCO e la DG NEAR utilizzano la “Banca dati per la registrazione online dei dati dei potenziali candidati” (PADOR), un sistema online tramite il quale le organizzazioni che fanno domanda di finanziamento si registrano e aggiornano periodicamente le informazioni che le riguardano.

La DG RTD e la DG EAC usano il “Sistema unico d'iscrizione” (URF), il servizio di registrazione per i finanziamenti nell'ambito di programmi quali Erasmus+, Europa creativa, Europa per i cittadini, l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e Orizzonte 2020.

Nel caso della DG ENV, i richiedenti presentano le proprie proposte utilizzando uno strumento in rete chiamato “eProposal” oppure formulari di domanda (per alcuni tipi di progetti, tra cui le sovvenzioni di funzionamento per le ONG).

22. Poiché questi sistemi non sono interconnessi, le ONG devono effettuare una registrazione distinta presso ciascuna DG con la quale interagiscono.

23. La Commissione sta attualmente sviluppando un progetto, lo “Spazio unico di intercambio di dati elettronici” (SEDIA), che dovrebbe fornire a richiedenti, candidati e offerenti un unico punto d'entrata per comunicare con i servizi della Commissione. Il SEDIA verrà usato sia per le procedure d'appalto che per quelle di sovvenzione.

La Commissione verifica solo in modo limitato che le entità siano correttamente registrate come ONG

24. Quando un richiedente finanziamento registrato conclude un contratto con la Commissione per la prima volta, le informazioni che fornisce sono basate su un'autodichiarazione. La Commissione verifica le informazioni che il richiedente ha fornito nei diversi sistemi di registrazione e crea una scheda identificativa della persona giuridica nell'ABAC.

25. Nell'ABAC le persone giuridiche possono essere "etichettate" come ONG. Per essere classificata come tale, un'organizzazione deve dichiarare, all'atto della registrazione in uno dei sistemi, di essere una ONG. Uno dei prerequisiti per essere registrati come ONG è che la persona giuridica sia classificata come organizzazione privata e senza scopo di lucro. I servizi della Commissione addetti alla convalida verificano tale classificazione, ma, oltre a questa, non effettuano alcuna altra verifica sullo status dell'organizzazione come ONG, a meno che le DG lo eleggano a criterio per la partecipazione ad un invito a presentare proposte¹³.

26. Il fatto che lo status di ONG non sia verificato rende inattendibili le informazioni della Commissione sui finanziamenti forniti alle ONG. Ad esempio, nel caso della rubrica 1a ("Competitività per la crescita e l'occupazione") del QFP, i maggiori beneficiari registrati come ONG nell'ABAC sono per lo più istituti di ricerca e università, ma vi è anche una società cooperativa. Questi tipi di soggetti giuridici non possono sempre essere considerati ONG. Sebbene i termini ONG e organizzazione della società civile (OSC) siano spesso usati in modo

¹³ Ad esempio, secondo gli orientamenti della DG DEVCO rivolti ai partecipanti agli inviti a presentare proposte, una ONG deve fornire il proprio statuto e documenti giustificativi. Le commissioni di valutazione verificano che la documentazione legale corrisponda al tipo di soggetto giuridico.

interscambiabile, le ONG sono un sottoinsieme delle OSC: queste ultime comprendono un più ampio gruppo di organizzazioni, quali gli istituti di ricerca e le cooperative¹⁴.

27. Per di più, poiché nell'ABAC il campo "ONG" non è obbligatorio, la Commissione non identifica in maniera uniforme tutte le ONG come tali nei vari sistemi informativi di cui dispone. Ad esempio, per due dei progetti controllati dalla Corte¹⁵, due ONG partecipanti, sebbene registrate come ONG nel PADOR, non sono state etichettate come tali nell'ABAC.

Nel settore delle azioni esterne, la selezione dei progetti diretti da ONG è stata in genere trasparente, ma con carenze quando effettuata da terze parti

La selezione, operata dalla Commissione, dei progetti diretti da ONG è stata in genere trasparente

28. Gli auditor della Corte hanno controllato un campione di progetti diretti da ONG estratto da quelli del settore d'intervento delle relazioni esterne che erano gestiti direttamente dalla Commissione (cfr. **allegato I**). La trasparenza dei processi di selezione è stata valutata verificando se le attività intraprese e gli obiettivi fissati fossero in linea con le strategie, e se le procedure di selezione fossero affidabili, ben documentate e basate su validi criteri di selezione, facendo uso in modo appropriato di precedenti esperienze con le ONG. Una sintesi della valutazione operata dalla Corte è contenuta nell'**allegato III**.

29. I processi di selezione analizzati nel settore dell'aiuto allo sviluppo erano per lo più invitati a presentare proposte¹⁶. Essi rispettavano quanto disposto dal regolamento finanziario e

¹⁴ Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne", COM(2012) 492 *final* del 12.9.2012, si classificano come organizzazioni della società civile, tra le altre, le seguenti: "[...] le organizzazioni delle collettività, le organizzazioni non governative, le organizzazioni confessionali, le fondazioni, gli istituti di ricerca, [...] le cooperative, le associazioni professionali e imprenditoriali [...]".

¹⁵ Progetti 7 e 16.

¹⁶ Il progetto n. 4 è stato scelto con procedura di aggiudicazione diretta.

dalle strategie della Commissione, e nel complesso impiegavano criteri di selezione chiari e li comunicavano a tutte le parti interessate, assicurando la parità di trattamento dei richiedenti.

30. La Corte ha rilevato alcune carenze in materia di trasparenza nei processi di selezione da essa esaminati effettuati dalla DG ECHO nel 2014, 2015 e 2016. Tali problemi, relativi alla documentazione del processo di selezione, erano già stati individuati in un precedente audit della Corte¹⁷. Di conseguenza, la DG ECHO ha preso misure correttive, che sono sfociate in un piano d'azione e in un nuovo modello di valutazione sintetica per il 2017, successivamente rivisto per il 2018, per presentare meglio la valutazione specifica per ciascun criterio di selezione.

31. Uno dei criteri che la DG DEVCO e la DG NEAR applicano nelle rispettive procedure di selezione è la capacità operativa dei richiedenti. Le commissioni di valutazione valutano detta capacità sulla base delle pregresse esperienze dichiarate dai richiedenti, ma raramente richiedono elementi probatori a tal fine. Anche la DG ECHO ritiene che le precedenti esperienze siano un criterio di valutazione pertinente.

32. La Commissione non sempre verifica l'esattezza delle dichiarazioni relative ad esperienze pregresse, poiché i suoi sistemi informativi di gestione non contengono tutte le informazioni pertinenti sui finanziamenti ricevuti e sulle attività svolte dalle ONG. Pertanto, la misura in cui queste informazioni possono essere usate a fini di selezione è alquanto limitata.

33. La Corte ha riscontrato che la Commissione aveva accettato incoerenze e dichiarazioni erronee relative a pregresse esperienze all'atto della selezione di due dei progetti controllati¹⁸.

¹⁷ Cfr. relazione speciale n. 15/2016 della Corte, intitolata "La Commissione ha gestito efficacemente gli aiuti umanitari alle popolazioni vittime di conflitti nella regione dei Grandi laghi africani?", paragrafi 27-29 (<https://eca.europa.eu>).

¹⁸ Progetti 16 e 17.

I sub-contratti di sovvenzioni a ONG terze mancavano a volte di trasparenza

34. La Corte ha verificato il grado di trasparenza con cui le ONG sono state selezionate quando la selezione non era stata operata direttamente dalla Commissione. La Corte ha verificato se i diversi servizi della Commissione avessero applicato in maniera uniforme le procedure per assicurare la trasparenza della selezione delle ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione. La Corte ha inoltre verificato se la selezione delle ONG operata da detti servizi avesse assicurato la parità di trattamento dei richiedenti, se fosse stata utilizzata la pregressa esperienza per migliorare la selezione e se detti servizi avessero giudicato le ONG come aventi capacità sufficienti a svolgere le azioni finanziate.

I diversi servizi della Commissione non applicano nel medesimo modo le procedure relative ai sub-contratti di sovvenzione

35. In regime di gestione diretta, quando la Commissione conclude convenzioni di sovvenzione e decisioni di sovvenzione con i contraenti, tra cui ONG, vi è un rapporto giuridico che intercorre tra le due parti. In alcuni casi, tuttavia, l'esecuzione dei fondi dell'UE è demandata, tramite sub-contratti di sovvenzione, a terzi. Tale pratica è subordinata al rispetto di condizioni specifiche e trasparenti¹⁹: ad esempio, può essere versato a terzi un limite massimo di 60 000 euro, tranne nel caso in cui il sostegno finanziario sia "l'obiettivo primario" dell'azione²⁰.

36. Sebbene la maggior parte dei servizi della Commissione controllati²¹ applichi in maniera uniforme le norme generali del regolamento finanziario e le linee-guida sulle sovvenzioni emanate dalla DG BUDG, la DG ECHO fa ricorso ad una diversa interpretazione. Citando il bisogno di tener conto delle specifiche esigenze e caratteristiche degli aiuti umanitari, la

¹⁹ Stabilite all'articolo 137 del regolamento finanziario e all'articolo 210 delle modalità di applicazione.

²⁰ Deve osservarsi che il regolamento finanziario del 2018 ha modificato il dettato di queste norme; l'articolo 204 dispone che: "l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi [...] non è superiore a 60 000 EUR [...]". Questa soglia "può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni".

²¹ DG RTD, ENV, EAC, NEAR e DEVCO.

DG ECHO ritiene che tutte le azioni la cui attuazione è affidata, tramite sovvenzione, a partner attuatori perseguano la finalità primaria di concedere sostegno finanziario a terzi. Ciò significa che in pratica la DG ECHO non applica il limite massimo di 60 000 euro, perché ritiene che tutti i sub-contratti di sovvenzione ricadano nell'eccezione di cui sopra.

37. Per effetto di tale interpretazione, sono consentiti sub-contratti di sovvenzione senza limite di importo contrattuale o senza limite al numero di livelli aggiuntivi di attuazione. L'assenza di tali limiti presso la DG ECHO inficia la trasparenza dei sub-contratti di sovvenzione.

Le procedure di selezione delle ONG applicate dagli organismi delle Nazioni Unite non sono sempre state trasparenti

38. In regime di gestione indiretta, un organismo delle Nazioni Unite che richiede fondi dell'UE deve dimostrare una capacità di gestione finanziaria e di tutela degli interessi finanziari dell'UE equivalente a quella della Commissione. Se lo fa, può selezionare i propri partner attuatori (sub-contratti di sovvenzione) secondo le proprie norme e procedure²².

39. La Corte ha constatato che, per metà dei progetti a gestione indiretta inclusi nel campione di audit (cfr. allegato II), le procedure di selezione delle ONG applicate dagli organismi delle Nazioni Unite mancavano di trasparenza; ciò nonostante, la Commissione aveva espresso una valutazione positiva al riguardo. In questi tre casi²³, gli organismi dell'ONU hanno aggiudicato direttamente sub-contratti di sovvenzione ad ONG senza rispettare le proprie procedure interne (cfr. riquadro 4).

²² A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, le entità delegate devono applicare "idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite appalti, sovvenzioni, premi e strumenti finanziari [...]". Ciò viene verificato in una valutazione ex ante ("valutazione per pilastro") effettuata da un revisore indipendente secondo specifiche predisposte da ciascuna DG.

²³ Progetti 9, 18 e 20.

Riquadro 4 – Esempio di un processo di selezione svolto da un terzo che non ha rispettato le proprie norme interne applicabili in materia

Il progetto n. 20, affidato ad un organismo dell'ONU, mirava a migliorare la resilienza dei pastori tramite la prestazione di migliori servizi veterinari agli animali in zone di pastorizia in Etiopia. Due ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione hanno attuato alcune componenti di questo progetto. In entrambi i casi, la procedura di selezione applicata dall'organismo delle Nazioni Unite è stata l'aggiudicazione diretta.

Secondo le linee-guida interne dell'organismo delle Nazioni Unite, le aggiudicazioni dirette sono consentite solo a determinate condizioni. Nei casi in esame, la condizione invocata per giustificare l'aggiudicazione diretta era che le ONG erano già state incaricate dal governo beneficiario di fornire il servizio. Le ONG, però, hanno firmato l'accordo di attuazione con il governo regionale solo dopo che l'organismo delle Nazioni Unite le aveva scelte. Pertanto, la condizione per procedere alla selezione diretta non era stata soddisfatta.

La Commissione non sempre raccoglie e verifica in modo adeguato le informazioni sui fondi UE attuati da ONG

40. La Corte ha verificato se la Commissione fosse a conoscenza di come venivano impiegati i fondi dell'UE la cui esecuzione era stata demandata ad ONG, nonché se tali informazioni fossero state raccolte e verificate in modo appropriato. A tal fine, ha verificato se la Commissione disponesse di informazioni esaurienti su tutte le ONG finanziate, comprese informazioni sulle attività svolte e sui fondi ricevuti, e se fossero operanti sistemi adeguati per raccogliercle. La Corte ha altresì verificato se dette informazioni permettessero alla Commissione di controllare le spese dichiarate.

I sistemi della Commissione non sempre registrano informazioni sui fondi ricevuti da tutti i beneficiari di un contratto

41. La Corte ha riscontrato che i servizi della Commissione controllati gestivano le sovvenzioni utilizzando sistemi diversi, con conseguenti variazioni riguardo alla quantità di informazioni disponibili sui finanziamenti forniti ai beneficiari (cfr. quattro esempi nel **riquadro 5**).

Riquadro 5 – Informazioni raccolte nei diversi sistemi della Commissione

Il sistema di gestione delle sovvenzioni utilizzato presso la DG RTD permette di raccogliere ed elaborare informazioni sui finanziamenti ricevuti da ciascun partecipante.

Analogamente, il sistema in uso presso l'EACEA registra una ripartizione dei fondi per tutte le organizzazioni partecipanti che avevano registrato dette informazioni nel formulario di domanda. Anche il sistema di gestione delle sovvenzioni gestito dalle agenzie nazionali contiene informazioni sui finanziamenti ricevuti da ciascuna organizzazione beneficiaria.

Nel caso della DG ENV, una ripartizione del finanziamento ricevuto da ciascun partner di una sovvenzione multi-beneficiario²⁴ è disponibile nel sistema che gestisce le sovvenzioni a titolo del programma LIFE, sebbene solo su copia cartacea, rendendola inidonea all'analisi e al trattamento.

Tra le informazioni fornite nel sistema della DG ECHO figura una registrazione della percentuale della dotazione finanziaria per ciascun partner attuatore. Tuttavia, eventuali ulteriori importi oggetto di sub-contratti di sovvenzione non sono registrati nel sistema.

Il modello di informativa finanziaria utilizzato dalla DG DEVCO e dalla DG NEAR permette di ottenere un'informativa consolidata a livello di progetto, con suddivisione per categoria di spesa. Tuttavia, non vi è alcuna ripartizione dei finanziamenti ricevuti per ciascuno dei beneficiari della convenzione di sovvenzione.

42. Pertanto, le informazioni raccolte nei diversi sistemi della Commissione non sono uniformi e non sempre permettono la registrazione dei fondi ricevuti da tutti i beneficiari di un contratto.

Per quanto concerne le azioni esterne, la Commissione non dispone di informazioni esaurienti su tutte le ONG sostenute

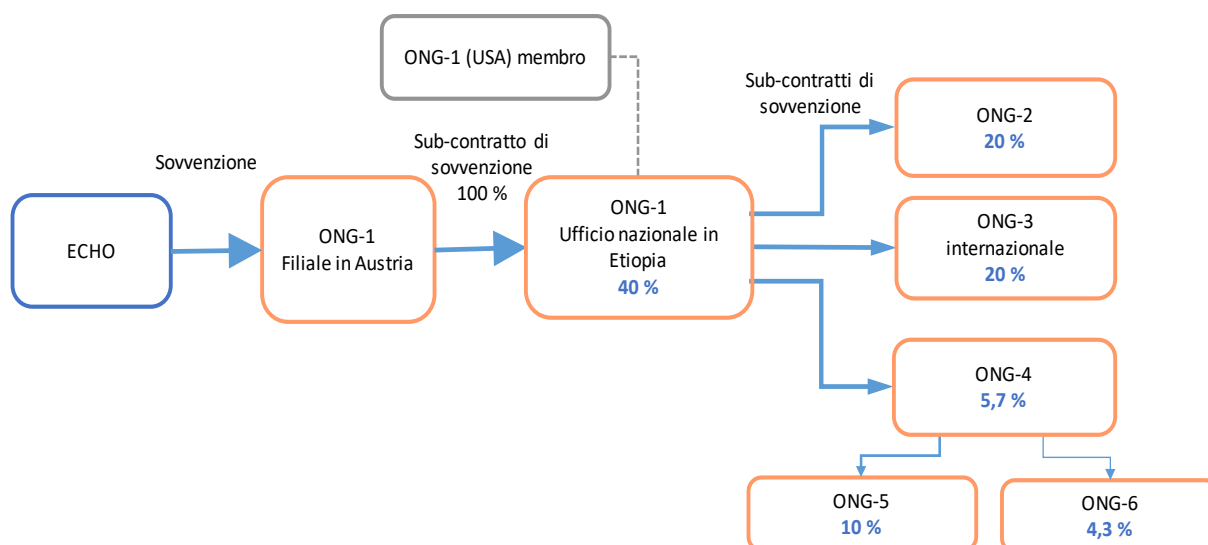
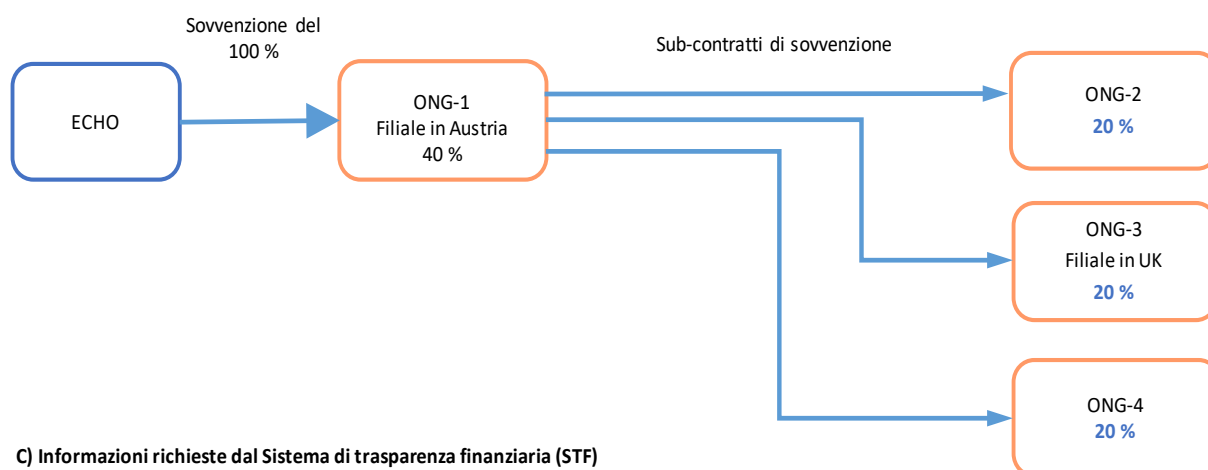
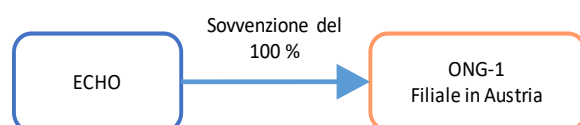
43. All'interno del campione estratto, gli auditor della Corte hanno rilevato che, sia in regime di gestione diretta che in regime di gestione indiretta, la Commissione disponeva di informazioni inesatte sui diversi attori che attuavano l'azione finanziata. Ciò è avvenuto

²⁴ Le sovvenzioni di funzionamento concesse ad ONG attive nel campo dell'ambiente e del clima sono sempre a beneficiario unico.

principalmente per reti di ONG internazionali: i sistemi della Commissione contenevano informazioni sulla struttura delle entità attuatrici che non corrispondevano alla realtà.

44. Per quattro²⁵ dei 14 progetti in regime di gestione diretta esaminati, gli auditor della Corte hanno constatato che le ONG firmatarie delle convenzioni di sovvenzione avevano affidato a loro volta, tramite sub-contratti di sovvenzione, l'attuazione dei progetti ad altre entità della stessa rete, senza che tale informazione venisse registrata nei sistemi della Commissione (cfr. **figura 3**).

²⁵ Progetti 4, 11, 12 e 13.

Figura 3 – Progetto 12 – Esempio di un progetto attuato con una rete di ONG internazionali**A) Effettiva struttura di attuazione****B) Informazioni nel sistema dell'ECHO****C) Informazioni richieste dal Sistema di trasparenza finanziaria (STF)**

Fonte: Corte dei conti europea.

45. Tra questi 14 progetti, la Corte ha anche rilevato tre casi²⁶ in cui l'identificazione dei partner nei sistemi della Commissione dava adito a confusione o si riferiva a persone giuridiche diverse all'interno della stessa rete di ONG internazionali. Pertanto, le

²⁶ Progetti 11, 12 e 15.

informazioni disponibili in merito a quali entità attuassero l'azione e a quali ricevessero fondi non erano chiare.

46. Inoltre, per cinque²⁷ dei sei progetti in regime di gestione indiretta esaminati, le informazioni che la Commissione aveva ricevuto dagli organismi delle Nazioni Unite non hanno consentito agli auditor della Corte di stabilire quali finanziamenti fossero ricevuti o quali attività fossero attuate da ciascuna delle ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione (cfr. *allegato III*).

47. Per due di questi cinque progetti, la Commissione aveva richiesto informazioni e chiarimenti aggiuntivi agli organismi delle Nazioni Unite; le risposte ricevute sono state però insoddisfacenti oppure sono state inviate, a seguito di ripetuti solleciti, solo quando le attività del progetto erano già completate²⁸.

Nella gestione indiretta, la mancanza di informazioni disponibili ha ostacolato i controlli della Commissione sulle spese dichiarate

48. Nel caso dei progetti gestiti indirettamente dalla Commissione, i contratti in genere includono nella dotazione finanziaria complessiva una percentuale che copre le spese generali, fissata ad un massimo del 7 %. In cinque²⁹ dei sei casi esaminati, gli auditor della Corte hanno rilevato che le spese generali erano state dichiarate per i diversi livelli di attuazione; prima per l'entità delegata e poi per l'ONG beneficiaria di un sub-contratto di sovvenzione³⁰.

²⁷ Progetti 8, 9, 10, 18 e 19.

²⁸ Progetto 8. L'organismo delle Nazioni Unite ha fornito risposte soddisfacenti alla terza richiesta della DG ECHO, dopo la visita in loco degli auditor.

²⁹ Progetti 8, 9, 18, 19 e 20.

³⁰ Nella relazione speciale n. 4/2018, dal titolo "L'assistenza dell'UE al Myanmar/Birmania", la Corte ha già segnalato il rischio che i costi indiretti siano conteggiati due volte nei progetti a gestione indiretta attuati tramite ONG terze. Cfr. anche il paragrafo 48 della relazione speciale n. 11/2017 della Corte, dal titolo: "Il fondo fiduciario Bêkou dell'UE per la Repubblica centrafricana: un esordio promettente, nonostante alcune carenze".

Riquadro 6 – Esempio di sovradichiarazione di costi indiretti

Nel progetto n. 20, l'organismo delle Nazioni Unite ha affidato a due ONG, tramite sub-contratto di sovvenzione, alcune attività. Negli accordi firmati, la dotazione finanziaria includeva in entrambi i casi un tasso forfettario del 7 % per spese generali. Queste spese generali sono state inoltre incluse nell'importo totale dei costi diretti dichiarati alla Commissione dall'organismo dell'ONU e utilizzati come base per il calcolo delle spese generali del 7 % di cui quest'ultimo chiedeva il rimborso. Ne è risultata una sovradichiarazione di spese generali per i costi delle azioni attuate dalle ONG.

49. A causa della mancanza di adeguate informazioni sui costi dichiarati dalle ONG firmatarie dei sub-contratti di sovvenzione, la Commissione non era sempre in grado di controllare i costi dichiarati da tutte le ONG finanziate. Ciò ha ostacolato l'individuazione, da parte della Commissione, di potenziali casi di sovradichiarazione di spese.

Le informazioni sui fondi dell'UE la cui esecuzione è demandata alle ONG vengono pubblicate in numerosi sistemi, ma le informazioni rese disponibili sono limitate

50. Per i settori d'intervento oggetto dell'audit, la Corte ha verificato se la Commissione avesse reso disponibili informazioni esaurienti e tempestive sui fondi erogati ad ONG mediante contratto. Nel settore delle azioni esterne, la Corte ha verificato se la Commissione, nel pubblicare informazioni sui fondi UE eseguiti da ONG, abbia rispettato i principi internazionali di trasparenza degli aiuti. La Corte ha controllato se la Commissione avesse verificato l'adeguatezza degli adempimenti informativi di terzi in merito a ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione che utilizzano fondi dell'UE. Per di più, per i progetti controllati, la Corte ha verificato la coerenza dei dati pubblicati in diversi portali sulla trasparenza.

Le informazioni sui contratti conclusi con ONG vengono pubblicate nel sistema di trasparenza finanziaria, ma sono incomplete

51. Ogni anno, per tutti i settori d'intervento, la Commissione pubblica dati sui beneficiari dei finanziamenti dell'UE a gestione diretta nel proprio sistema di trasparenza finanziaria (STF)³¹ (cfr. **riquadro 7**). Pubblicando ex post nell'STF informazioni sui destinatari di fondi UE, la Commissione rispetta gli obblighi prescritti dal regolamento finanziario³².

Riquadro 7 – Informazioni disponibili nel sistema di trasparenza finanziaria della Commissione

La Commissione ha pubblicato nell'STF i dati seguenti:

- beneficiario e/o beneficiari che ricevono i fondi;
- finalità della spesa;
- sede del beneficiario;
- importo e tipo di spesa (solo impegni);
- servizio competente che aggiudica i finanziamenti;
- settore del bilancio UE da cui provengono i fondi;
- esercizio in cui l'importo è stato iscritto nei conti della Commissione.

Fonte: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/funding-recipients_it.

52. Tuttavia, l'STF non fornisce informazioni complete sui finanziamenti alle ONG perché:

- non viene resa disponibile alcuna informazione sugli effettivi pagamenti;

³¹ Sistema di trasparenza finanziaria: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm.

³² Cfr. articolo 35 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione e articolo 21 delle relative modalità di applicazione: "Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni".

- la categoria di beneficiario “ONG” è stata introdotta solo nel 2016 e non è usata in maniera uniforme a causa della mancanza di criteri di identificazione delle ONG;
- le entità che ricevono fondi tramite sub-contratti di sovvenzione non sono indicate.

53. I servizi della Commissione applicano approcci diversi quando riportano i finanziamenti nell'STF. Quando concludono contratti con più di un beneficiario, la DG RTD, la DG ENV e la DG EAC (tramite l'EACEA) pubblicano i nomi di tutti i beneficiari ed includono una ripartizione dei fondi. La DG ECHO pubblica l'importo finanziario ed il nome dell'ONG con la quale la Commissione ha firmato la convenzione di sovvenzione; non rende disponibili informazioni su eventuali altri partner attuatori che realizzano l'azione in tutto o in parte (cfr. **figura 3**). La DG NEAR e la DG DEVCO indicano i nomi delle ONG con le quali la Commissione ha firmato una convenzione di sovvenzione e i co-richiedenti. Tuttavia, l'importo della sovvenzione è interamente collegato al partner capofila, senza ripartizione per beneficiario.

54. La Corte ha riscontrato che, per tutti i 14 progetti a gestione diretta controllati, gli importi pubblicati nell'STF erano coerenti con quelli impegnati a titolo delle convenzioni di sovvenzione. Tuttavia, in cinque casi³³, alcuni dati pubblicati concernenti il tipo di azione o l'ubicazione geografica o il servizio responsabile erano mancanti o inesatti.

Informazioni aggiuntive, comprese quelle sui risultati, sono riportate su vari portali per la trasparenza

55. Oltre che sull'STF, la Commissione pubblica informazioni concernenti le azioni finanziate su varie piattaforme per i differenti settori d'intervento. Ad esempio, nel settore della ricerca la Commissione rende disponibili le informazioni sui propri finanziamenti tramite Cordis, un archivio pubblico ed un portale sui progetti di ricerca finanziati dall'UE e sui relativi risultati³⁴.

³³ Progetti 1, 2, 5, 14 e 15.

³⁴ Fonte: <https://cordis.europa.eu/>.

56. Nel settore delle azioni esterne, la Commissione rende disponibili le informazioni sui finanziamenti alle ONG tramite numerosi portali Internet dedicati alla trasparenza degli aiuti: *EU Aid Explorer*³⁵, il Sistema d'informazione europeo sulla risposta alle emergenze e alle catastrofi (EDRIS)³⁶ ed il *Financial Tracking Service*³⁷. Nel complesso, le informazioni pubblicate sui progetti controllati erano coerenti con i finanziamenti effettivamente forniti.

Le informazioni sugli aiuti umanitari e sugli aiuti allo sviluppo sono in genere messe a disposizione nel rispetto dei principi di trasparenza internazionali

57. La Commissione mette a disposizione dati sugli aiuti umanitari e sull'aiuto allo sviluppo al fine di rispettare gli impegni internazionali riguardo alla trasparenza degli aiuti. Trasmette dati al *Creditor Reporting System*³⁸ dell'OCSE, al *Forward Spending Survey*³⁹ dell'OCSE e al registro dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (IATI)⁴⁰, in conformità a standard internazionali comuni.

La Commissione ha pubblicato dati sugli aiuti umanitari e sull'aiuto allo sviluppo secondo lo standard comune IATI, ma alcuni dei dati presentavano debolezze

58. La Commissione trasmette dati sugli aiuti umanitari e sull'aiuto allo sviluppo seguendo un quadro di informativa standard comune elaborato nell'ambito della IATI⁴¹, una iniziativa globale che mira ad accrescere la trasparenza e l'efficacia della cooperazione allo sviluppo.

³⁵ <https://euaidexplorer.ec.europa.eu/>.

³⁶ <https://webgate.ec.europa.eu/hac/>.

³⁷ <https://fts.unocha.org/>; è gestito dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA).

³⁸ <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>.

³⁹ <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FSS>.

⁴⁰ <https://www.iatiregistry.org/>.

⁴¹ La IATI è stata avviata nel 2008, a seguito del terzo Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi ad Accra.

59. Nel complesso, la Commissione pubblica dati conformi allo standard IATI. Tuttavia, la Corte ha rilevato che la messa a disposizione di dati nell'ambito dell'iniziativa IATI non include dati sui fondi fiduciari dell'UE né informazioni sui risultati dei progetti finanziati⁴².

60. Per i progetti inclusi nel campione, gli auditor della Corte hanno comparato le informazioni pubblicate sul portale Internet della IATI, di facile utilizzo, con i dati effettivi. Le informazioni sono state pubblicate per tutti i progetti controllati, ma gli auditor della Corte hanno rilevato numerosi errori relativamente agli importi oggetto dei contratti⁴³, agli esborsi⁴⁴ e alle date di conclusione dei progetti⁴⁵ (cfr. **riquadro 8**).

Riquadro 8 – Esempi di errori rilevati nei dati pubblicati nel portale sullo sviluppo (*d-portal*) della IATI

Per il progetto 11, l'importo degli esborsi riportato nel *d-portal* della IATI era errato. L'importo degli esborsi indicato era di 14 000 000 euro, ma la vera cifra dovrebbe essere di 11 200 000 euro, in quanto (al 2 marzo 2018) il pagamento finale non era ancora stato effettuato.

Nel caso del progetto 15, l'importo del contratto pubblicato nel *d-portal* della IATI era zero, mentre l'effettivo importo del contratto era di 2 milioni di euro; anche la data di conclusione del progetto era errata, perché non era stata aggiornata per tener conto di una proroga di tre mesi.

⁴² Nel febbraio 2018, la DG DEVCO ha messo a disposizione, conformemente allo standard IATI, un primo gruppo di dati sui risultati di più di 700 progetti.

⁴³ Progetti 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 e 17.

⁴⁴ Progetti 1, 2, 11, 12 e 13.

⁴⁵ Progetti 7, 14 e 15.

Gli organismi delle Nazioni Unite hanno pubblicato informazioni inadeguate sui contratti aggiudicati a ONG

61. In regime di gestione indiretta, la Commissione affida l'attuazione di progetti a terzi. In questi casi, l'entità cui è affidata l'attuazione ha l'onere di fornire informazioni sulle sovvenzioni concesse con i fondi UE⁴⁶.

62. Gli auditor della Corte hanno verificato i dati che gli organismi delle Nazioni Unite cui era stata demandata l'attuazione avevano pubblicato sui sei progetti a gestione indiretta inclusi nel campione di audit (cfr. allegato II). È emerso che, in cinque casi, gli organismi dell'ONU non avevano pubblicato⁴⁷, o avevano pubblicato solo in parte⁴⁸, informazioni sulle sovvenzioni concesse ad ONG con fondi dell'UE (cfr. riquadro 9). Per di più, la Commissione non aveva verificato il rispetto di questo obbligo da parte degli organismi suddetti.

Riquadro 9 – Esempi di organismi delle Nazioni Unite che non pubblicano informazioni su fondi dell'UE versati ad ONG mediante sub-contratti di sovvenzione

La Commissione ha affidato ad un organismo delle Nazioni Unite l'attuazione del progetto 18 a favore dei rifugiati in Etiopia, concernente l'assistenza in denaro e le procedure di identificazione. L'organismo delle Nazioni Unite ha poi concluso un sub-contratto di sovvenzione con una ONG, affidando a quest'ultima l'attuazione di alcune attività; tuttavia, nel sito Internet dell'organismo non è stata riportata alcuna informazione circa questo sub-contratto.

In Etiopia, la Commissione ha affidato ad un organismo delle Nazioni Unite l'attuazione del progetto 19, che sosteneva la reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani. Due ONG locali hanno realizzato alcune delle attività del progetto. Sul proprio sito Internet, l'organismo delle Nazioni

⁴⁶ Secondo le condizioni generali disciplinanti gli accordi conclusi tra la Commissione e le entità cui viene affidata l'attuazione, queste ultime sono obbligate a pubblicare, sul rispettivo sito Internet o nei rispettivi sistemi, informazioni dettagliate sulle sovvenzioni finanziate dall'UE. Sono tenute a comunicare il titolo del contratto/progetto, la sua natura e finalità, il nome e l'ubicazione del beneficiario della sovvenzione e l'importo del contratto. Nel caso di azioni multi-donatore, la pubblicazione avviene in base alle regole dell'entità cui è stata affidata l'attuazione.

⁴⁷ Progetti 9, 18 e 20.

⁴⁸ Progetti 8 e 19.

Unite ha pubblicato solo informazioni limitate sui contratti conclusi con queste ONG e non ne ha indicato gli importi.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

63. La Corte ha verificato la trasparenza dei finanziamenti dell'UE la cui esecuzione è stata affidata ad ONG. A tal fine, ha accertato se l'identificazione, operata dalla Commissione, delle entità come ONG fosse affidabile e se la selezione delle ONG attuanti le azioni finanziate dall'UE fosse trasparente. Ha inoltre analizzato il processo di adeguata raccolta, verifica e messa a disposizione delle informazioni sulle ONG. L'audit ha riguardato i principali settori d'intervento nei quali le ONG eseguono fondi dell'UE e, in particolare, il principale settore di finanziamento: le azioni esterne.

64. La Corte ha concluso che la Commissione non è stata sufficientemente trasparente circa l'esecuzione dei fondi dell'UE da parte di ONG.

65. Nella maggior parte dei casi, l'ammissibilità al finanziamento dell'UE non dipende dallo status di ONG. L'assegnazione dello status di ONG nel sistema contabile della Commissione, basata su autodichiarazioni, e i limitati controlli effettuati dalla Commissione hanno fatto sì che la classificazione di un'entità come ONG non risulti attendibile (cfr. **paragrafi 18-27**).

66. Non vi era alcun sistema comune a tutta la Commissione per la registrazione dei richiedenti il finanziamento. Per di più, i diversi sistemi utilizzati per registrare i richiedenti, comprese le ONG, non erano interconnessi (cfr. **paragrafo 22**).

Raccomandazione 1 – Migliorare l'attendibilità delle informazioni sulle ONG

La Commissione dovrebbe migliorare la propria performance e la trasparenza delle proprie rendicontazioni sulle ONG che attuano azioni dell'UE. A tal fine, la Commissione dovrebbe ricevere informazioni adeguate e migliorare, nel proprio sistema contabile, l'attendibilità delle informazioni sulle ONG che attuano fondi dell'UE nei modi seguenti:

- a) includendo nelle proprie linee-guida interne sulla convalida delle persone giuridiche criteri chiari per identificare le ONG nell'ABAC;

- b) includendo, nell'ambito di un sistema di registrazione unica, l'obbligo (o la facoltà, nel caso di ONG che esprimono preoccupazioni relative alla sicurezza) per i richiedenti i fondi dell'UE di dichiarare il proprio status di ONG, elencando i criteri da usare per classificare un'organizzazione come tale.

Termine: entro fine 2020.

67. La Corte ha constatato che, nel settore delle azioni esterne, la selezione, operata dalla Commissione, dei progetti diretti da ONG è in genere trasparente. Tuttavia, in alcuni casi sono emerse carenze (cfr. **paragrafi 28-33**).

68. La Corte ha riscontrato che i diversi servizi della Commissione non applicavano nel medesimo modo le procedure relative ai sub-contratti di sovvenzione. L'interpretazione, da parte della DG ECHO, delle norme relative al sostegno finanziario a terzi è più ampia di quella di altre DG e rende possibili numerosi livelli di attuazione, senza porre alcun limite agli importi dei sub-contratti di sovvenzione (cfr. **paragrafi 35 e 37**).

69. Le procedure di selezione delle ONG seguite dagli organismi delle Nazioni Unite controllati non sono sempre state trasparenti (cfr. **paragrafi 38 e 39**).

Raccomandazione 2 – Verificare l'applicazione di norme e procedure riguardo ai sub-contratti di sovvenzione

Qualora l'attuazione di un'azione in regime di gestione diretta richieda un sub-contratto di sovvenzione, la Commissione dovrebbe:

- a) applicare una interpretazione coerente, tra i diversi servizi, delle norme del regolamento finanziario applicabili, tenendo conto delle specificità settoriali; in particolare, qualora l'attuazione di un'azione richieda la prestazione di sostegno finanziario a terzi, le condizioni di tale sostegno dovrebbero essere definite nella convenzione di sovvenzione, in linea con le disposizioni del regolamento finanziario del 2018.

Quando, in regime di gestione indiretta, sono gli organismi delle Nazioni Unite a selezionare i beneficiari, la Commissione dovrebbe:

- b) verificare che gli organismi delle Nazioni Unite applichino le rispettive norme e procedure per la selezione dei partner attuatori.

Termine: a partire dalla metà del 2019.

70. La Commissione non sempre raccoglie e verifica in modo adeguato le informazioni sulle ONG. In particolare, detti sistemi non sempre hanno permesso la registrazione dei fondi ricevuti da tutti i beneficiari del contratto (cfr. **paragrafi 41-42**).

71. Nel settore delle relazioni esterne, la Commissione non disponeva di informazioni esaurienti sui finanziamenti ricevuti e sulle attività svolte da tutte le pari partecipanti all'attuazione. Ciò si è verificato in particolare con le reti di ONG internazionali e con i progetti a gestione indiretta. Per di più, nella gestione indiretta, la mancanza di informazioni disponibili ha ostacolato i controlli della Commissione sulle spese dichiarate (cfr. **paragrafi 43-49**).

Raccomandazione 3 – Migliorare le informazioni sui fondi la cui esecuzione è demandata ad ONG

La Commissione dovrebbe migliorare le informazioni raccolte sulle ONG finanziate

- a) facendo sì che i vari sistemi di gestione delle sovvenzioni registrino i fondi ricevuti da tutti i beneficiari incaricati dall'UE, non solo dal beneficiario capofila, in modo che tali informazioni siano idonee all'analisi e al trattamento.

Nel settore delle azioni esterne, la Commissione dovrebbe migliorare la tracciabilità dei fondi nei modi seguenti:

- b) nel caso di azioni attuate da reti di ONG internazionali, identificando nei propri sistemi le entità che effettivamente attuano le azioni finanziate;

- c) nel caso di progetti a gestione indiretta attuati tramite organismi delle Nazioni Unite, verificando che siano fornite sufficienti informazioni sui costi indiretti dichiarati per le ONG finanziate, facendo in modo che sia possibile valutare i costi dichiarati da tutte le parti partecipanti all'attuazione.

Termine: metà 2021.

72. Le informazioni sui fondi dell'UE la cui esecuzione è demandata ad ONG vengono pubblicate in numerosi sistemi, ma le informazioni rese disponibili sono limitate, tranne che per il settore delle azioni esterne (cfr. **paragrafi 51-56**).

73. La Commissione ha in genere messo a disposizione i dati sugli aiuti umanitari e sugli aiuti allo sviluppo conformemente ai principi di trasparenza internazionali, ma alcuni dati denotavano debolezze (cfr. **paragrafi 58-60**).

74. In cinque casi, gli organismi delle Nazioni Unite cui era stata affidata l'attuazione non hanno pubblicato, o hanno pubblicato solo in parte, i contratti aggiudicati ad ONG e la Commissione non ha controllato se detti organismi avessero rispettato tale obbligo (cfr. **paragrafo 62**).

Raccomandazione 4 – Standardizzare e migliorare l'esattezza delle informazioni pubblicate

La Commissione dovrebbe:

- a) adottare per tutti i propri servizi un approccio uniforme alla pubblicazione nel sistema di trasparenza finanziaria, assicurandosi che vengano indicati tutti i beneficiari incaricati dall'UE, insieme all'importo del finanziamento concesso.

Termine: metà 2021.

Per quanto riguarda le azioni esterne, la Commissione dovrebbe:

- b) accrescere ulteriormente il rispetto dei principi internazionali sulla trasparenza degli aiuti comunicando i risultati dei progetti finanziati e i dati sui fondi fiduciari dell'UE;
- c) verificare il rispetto, da parte degli organismi delle Nazioni Unite, dell'obbligo di rendere disponibili adeguate informazioni sui contratti aggiudicati con fondi dell'UE.

Termine: metà 2021.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione V, presieduta da Lazaros S. LAZAROU, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 5 dicembre 2018.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente

ALLEGATO I**Progetti a gestione diretta oggetto dell'audit**

	DG	N.	Riferimento del contratto	Titolo del contratto	Contraente	Importo (euro)	Date di attuazione
Libano	DG ECHO	1	ECHO/SYR/BUD/2016/91034	<i>Providing Multi-purpose cash assistance to meet the needs of vulnerable Syrian refugees in Lebanon</i>	ONG internazionale	31 050 000	1.6.2016 - 31.5.2017
		2	ECHO/SYR/BUD/2014/91020	<i>Emergency intervention for the most vulnerable people affected by the Syrian crisis (phase 4)</i>	ONG internazionale	5 500 000	1.7.2014 - 31.3.2015
		3	ECHO/SYR/BUD/2016/91024	<i>Emergency protection assistance to conflict and displacement-affected refugee and host populations in North and Beka'a governorates, Lebanon</i>	ONG internazionale	1 500 000	1.4.2016 - 30.4.2017
	DG NEAR	4	2015/364-146	<i>Enhancing safe water supply and waste management for the vulnerable population affected by the Syria crisis in South Lebanon</i>	ONG internazionale	2 110 823	17.9.2015 - 16.9.2017
		5	2013/282-595	<i>Initiating a global approach in supporting and empowering migrants throughout the migration cycle and refugees in Lebanon</i>	ONG internazionale	1 914 506	31.7.2013 - 30.7.2016
		6	2014/350-232	<i>The independence of the Judiciary in Lebanon: a social priority</i>	ONG locale	1 000 000	16.10.2014 - 15.5.2018
		7	2015/371-135	<i>Raise the voice of Lebanese CSOs towards an inclusive and sustainable development in agriculture and environment field in North Lebanon</i>	ONG internazionale	470 949	1.2.2016 - 28.2.2018
Etiopia	DG ECHO	11	ECHO/-HF/EDF/2015/01001	<i>Emergency Response Mechanism (ERM) IV in Ethiopia</i>	ONG internazionale	14 000 000	1.1.2016 - 30.6.2017
		12	ECHO/-HF/EDF/2015/01025	<i>Seed Emergency Response with the Government of Ethiopia (SERGE)</i>	ONG internazionale	5 000 000	26.5.2016 - 25.3.2017
		13	ECHO/-HF/EDF/2015/01017	<i>Multi-sectoral emergency response for vulnerable communities of 5 woredas of Afar Region, Ethiopia</i>	ONG internazionale	1 500 000	1.3.2016 - 31.8.2017
	DG DEVCO	14	2014/343-843	<i>Conservation of Biodiversity and Ecosystems Functions and improved well-being of Highland and Lowland Communities within Bale Eco region</i>	ONG internazionale	5 000 000	9.7.2014 - 8.4.2018
		15	2014/340-882	<i>Building Resilience Capacity and Recovery for the Vulnerable Population of Wag Himra Zone, Amhara Region, Ethiopia</i>	ONG internazionale	2 000 000	17.4.2014 - 16.7.2017
		16	2016/376-321	<i>Pastoralist and Agro-pastoralist Natural Resources Management and Livelihood Initiatives (PANRMLI)</i>	ONG locale	197 865	1.7.2016 - 31.10.2018
		17	2014/341-464	<i>Afar Pastoral Communities Reproductive Health Improvement Project</i>	ONG locale	180 000	12.4.2014 - 11.4.2016

ALLEGATO II**Progetti a gestione indiretta oggetto dell'audit**

	DG	N.	Riferimento del contratto	Titolo del contratto	Contraente	Importo (euro)	Date di attuazione	ONG firmataria del sub-contratto di sovvenzione
Libano	DG ECHO	8	ECHO/SYR/BUD/2016/91010	<i>Providing protection and humanitarian assistance to refugees living in Lebanon</i>	Organismo ONU	30 000 000	1.4.2016 - 31.3.2017	Una ONG internazionale e una locale
	DG NEAR	9	2015/367-663	<i>Support to school-aged children affected by the Syria crisis to access learning opportunities and to ensure health care and reduced vulnerabilities of children, women and caregivers in Lebanon</i>	Organismo ONU	37 920 556	1.9.2015 - 31.8.2017	Una ONG internazionale e una locale
		10	2015/371-621	<i>Enhancing Access to Non Communicable Diseases and Mental Health Services at the level of Primary Health Care for Vulnerable Syrian refugees and Lebanese communities in Lebanon</i>	Organismo ONU	2 308 000	1.1.2016 - 31.3.2017	Una ONG locale
Etiopia	DG ECHO	18	ECHO/-HF/BUD/2015/91054	<i>Cash Assistance to Somali, Eritrean, South Sudanese and Sudanese Refugees and biometric identification of refugees</i>	Organismo ONU	5 000 000	1.4.2015 - 31.3.2016	Una ONG internazionale
	DG DEVCO	19	2015/358-720	<i>Support to the Reintegration of Returnees in Ethiopia</i>	Organismo ONU	5 000 000	1.1.2015 - 31.12.2018	Due ONG locali
		20	2014/346-779	<i>Pursuing Pastoral Resilience (PPR) through improved animal health service delivery in pastoral areas of Ethiopia.</i>	Organismo ONU	9 277 294	26.7.2014 - 25.11.2018	Due ONG internazionali

ALLEGATO III**Valutazione dei singoli progetti – Panoramica**

N. progetto	Processo di selezione dei progetti delle ONG esperito dalla Commissione		Processo di selezione delle ONG esperito da terzi		Informazioni sul finanziamento UE		Uso delle informazioni			Pubblicazione		
	Trasparenza del processo di selezione	Valutazione della capacità dei partner delle ONG	Trasparenza del processo di selezione	Valutazione della capacità dei partner delle ONG	I sistemi della Commissione indicano chi fa cosa relativamente alle attività delle ONG	I sistemi della Commissione indicano i finanziamenti ricevuti da ciascuna ONG	Le informazioni permettono di valutare la ragionevolezza dei costi	Le informazioni possono essere usate per individuare e correggere problemi di attuazione	Le informazioni possono essere usate a fini di coordinamento	Sistema di trasparenza finanziaria	IATI	Altri portali / pubblicazione a cura delle entità cui è affidata l'attuazione
1	In parte	Sì	n.a.	n.a.	In parte	Sì	Sì	In parte	Sì	In parte	In parte	Sì
2	In parte	No	n.a.	n.a.	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	In parte	In parte	In parte
3	In parte	Sì	n.a.	n.a.	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
4	Sì	Sì	n.a.	n.a.	In parte	In parte	Sì	Sì	Sì	In parte	In parte	In parte
5	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	In parte	Sì	Sì	Sì	In parte	In parte	No
6	Sì	Sì	n.a.	n.a.	Sì	no	Sì	Sì	Sì	In parte	In parte	In parte
7	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	In parte	In parte	In parte
8	n.a.	n.a.	Sì	Sì	No	No	No	No	No	n.a.	n.a.	In parte
9	n.a.	n.a.	No	Sì	No	No	No	No	No	n.a.	n.a.	No
10	n.a.	n.a.	Sì	Sì	In parte	In parte	No	Sì	In parte	n.a.	n.a.	Sì
11	In parte	Sì	Sì	Sì	In parte	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	In parte	Sì
12	In parte	Sì	Sì	Sì	In parte	In parte	In parte	Sì	Sì	Sì	In parte	In parte
13	In parte	Sì	n.a.	n.a.	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	In parte	Sì
14	Sì	Sì	n.a.	n.a.	Sì	Sì	In parte	Sì	Sì	In parte	In parte	In parte
15	Sì	Sì	n.a.	n.a.	In parte	Sì	Sì	Sì	Sì	In parte	In parte	In parte
16	Sì	In parte	n.a.	n.a.	Sì	No	Sì	Sì	Sì	In parte	In parte	In parte
17	Sì	In parte	n.a.	n.a.	Sì	No	Sì	Sì	In parte	In parte	In parte	In parte
18	n.a.	n.a.	No	Sì	In parte	No	No	Sì	In parte	n.a.	n.a.	No
19	n.a.	n.a.	Sì	Sì	In parte	No	No	Sì	In parte	n.a.	n.a.	In parte
20	n.a.	n.a.	No	Sì	Sì	In parte	No	Sì	In parte	n.a.	n.a.	No

REPLIES OF THE COMMISSION TO THE SPECIAL REPORT OF THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS

“TRANSPARENCY OF EU FUNDS IMPLEMENTED BY NGOS: MORE EFFORT NEEDED”

EXECUTIVE SUMMARY

III. The Commission considers that its funding is sufficiently transparent and that NGOs should not be singled out as a particular category of beneficiaries.

In the treatment of applications, provided the applicants comply with the eligibility criteria, the focus of the Commission is on the project description and whether it matches the programme objectives and how it could contribute to their achievements. As recording the NGO status is not a legal requirement and as NGOs do not have a legal definition, the accounting system does not record funds specifically channelled to the NGO sector.

IV. The recording of the NGO status of beneficiaries in the Commission accounting system is not mandatory, given the absence of legal grounds for treating NGOs differently to other beneficiaries and in the absence of a common NGO definition. In addition, no financial transparency requirement specifically mentions that reporting on NGO funding is required.

Therefore the Commission considers that the classification done in its accounting system cannot be considered as unreliable.

V. The Commission departments use the flexibility included in the Financial Regulation to deliver aid in various ways.

When providing aid through financial support to third parties, specific operational contexts, such as humanitarian aid, are now acknowledged in the new Financial Regulation, which includes under Article 204 (last sentence) that "this threshold may be exceeded where achieving the objectives of the actions would otherwise be impossible or overly difficult".

In addition, the Financial Regulation does not define the number of implementation layers.

VI. The information collected on EU funds implemented by NGOs cannot be uniform. The type of information required will depend on the context within which the EU funds are implemented.

The Commission would like to point out that it actively monitors the implementation of projects and conducts the necessary financial checks. In accordance with the relevant legal framework the Commission may:

- Request the beneficiaries to make available all financial information concerning a project;
- Conduct checks, including on-the-spot checks, related to the EU-funded operations.

IX. The Commission accepts all recommendations except for the first one for the reasons set out in the replies.

INTRODUCTION

1. The Commission acknowledges the growing interest in transparency of financing of NGOs.

2. The Commission notes that the pursuit of transparency should be contextualised in the following way:

- no common EU definition of NGOs is given or proposed by the legislator and the absence of such a definition should frame the expectations concerning the information available to the Commission on NGOs;

- any attempt at defining an NGO is to be balanced against the need to protect the operating space of NGOs.

Box 1 – What is an NGO?

See reply of the Commission to paragraph 2.

Also, the Commission would like to stress that the criteria of the 1997 Commission communication have not been replicated in the Commission basic acts.

Specifically, the Commission would like to point out that in the policy area of development aid, the term "CSO" is more frequently used than NGO. The COM(2012) 492¹ defines CSOs of which NGOs are a subset.

6. Article 35 of the Financial Regulation does not make an explicit reference to NGOs.

Furthermore, in the context of humanitarian assistance, it may not be appropriate to disclose all the information gathered in conflict zones since this might endanger the parties involved. In the context of development aid, it is important to emphasize that the Commission enjoys discretion in deciding to disclose information on recipients of Union funds in sensitive policy areas (see CIR Art 4 (5): “when providing the Union’s financial assistance (...) the Commission shall, where appropriate, take all necessary measures in order to ensure the visibility of the Union’s financial support. Those shall include measures imposing visibility requirements on recipients of Union funds, except in duly justified cases.”).

OBSERVATIONS

18. As recording the NGOs status is not a legal requirement and as the NGOs do not have a legal definition, the accounting system is not designed to record funds specifically channelled to the NGO sector. Hence, the Commission does not consider that the identification of NGOs is unreliable.

19. In view of the absence of a definition and the absence of NGO-specific requirements in the Financial Regulation, there are no grounds based on which the Commission would need to develop a strategy specifically targeting NGOs.

20. See the Commission reply to paragraph 19.

23. Applicants will need to register once in the SEDIA system, but updates of their registration will be needed when information is not valid anymore.

24. Thorough checks are being performed to ensure compliance with eligibility criteria, which include not-for-profit status, and registration details – including the validation of the legal form.

Concerning LIFE operating grants, the statutes and registration documents of all applicants are systematically checked².

¹ COM(2012) 492 final of 12.9.2012, “The roots of democracy and sustainable development: Europe’s engagement with Civil Society in external relations” classifies as CSOs, among others, NGOs, community-based organisations, faith-based organisations, foundations, research institutions, cooperatives, professional and business associations.

² Nota bene: eligible applicants under LIFE do not have to be registered as NGOs. They have to fulfil all eligibility criteria in order to be able to participate to the LIFE action programme for operating grants to support European environmental and climate NGOs.

In the case of humanitarian aid, an NGO can only enter into a specific contractual relationship to implement an Action after having signed a Framework Partnership Agreement (FPA). The Commission thoroughly verifies the NGO status before signing the FPA and sending the information to ABAC.

26. The eligibility criteria are checked for all participants in calls for proposals selected to receive funding before the grant agreements are signed. This is a principle embedded in the Financial Regulation.

Many universities and research institutes are charities, independent of Government, not-for-profit and acting for the public good. These elements would, in some Member States, indicate that they are NGOs. The Commission considers that the information that it possesses is reliable, and that its reliability is not affected by the non-validation of NGO status. Absence of information about NGOs is due to the fact that there is no EU-wide definition of an NGO.

27. The NGO flag could only be made mandatory in ABAC if agreement was reached on a common definition of what constitutes an NGO and if a legal basis for singling out NGOs would be introduced.

It is only obligatory to complete the legal entity type for every registration in ABAC. For project 16, the legal form type recorded is as *Non-Profit Organisation* in ABAC.

PADOR registration system is local and does not automatically feed the information in the legal entity record.

29. Selection procedures depend on implementation modalities (i.e. grants, service contract, etc.) which are chosen depending on the objectives of the programme, not based on the beneficiaries/potential implementing partners.

Whether NGOs can receive funding under the same conditions depends on the guidelines/tender specifications, and is also determined based on the objectives of the programme.

32. The Financial Regulation does not impose a systematic verification of all supporting documents.

A general obligation to submit supporting documents would create a heavy administrative burden (both for the applicants and the Commission) and might substantially delay award procedures.

The information provided must be truthful and can be verified if a doubt arises. In case of untruthful information, the applicant may be eliminated from the process.

33. In accordance with the principle of proportionality, all declarations by the potential beneficiaries are not systematically checked by the Contracting Authority. Indeed, an applicant can be rejected - or the contract be terminated - in case of false declarations.

36. The Commission would like to point out that DG ECHO used the flexibility provided for in the Financial Regulation.

When providing aid through financial support to third parties, specific operational contexts, such as humanitarian aid are now acknowledged in the new Financial Regulation, which includes under Article 204(last sentence) that "this threshold may be exceeded where achieving the objectives of the actions would otherwise be impossible or overly difficult".

For DG ECHO, this approach is justified by imperative operational considerations related to the need of the EU Humanitarian Aid programme to be implemented swiftly by the most capable operator under the prevailing circumstances; this calls for ample flexibility throughout the humanitarian aid implementation chain.

In addition, the Financial Regulation does not define the number of implementation layers.

37. The Commission refers to its reply to paragraph 36.

39. The Commission would like to highlight that under indirect management, an implementing partner can make use of its own rules for awarding grants, when these rules have been positively assessed. If the systems and procedures of the entity change, the entity must inform the Commission.

Whereas subject to pillar assessments, organisations may use their own procedures, the FAFA does not set out in detail all procedures for the selection of NGOs. It is important to make a distinction between concepts such as delegate, subdelegatee, implementing partner, sub-grantee and beneficiary of financial support to third parties and the roles of these entities.

Furthermore, the Commission stresses that a positive pillar assessment is granted as a pre-condition for indirect management. It is not given for a specific agreement.

Box 4 – Example of a selection process carried out by a third party which did not comply with its own internal selection rules

In the selection of implementing partners, the capacity of regional government partners in remote and difficult region was considered.

Entities may first ensure support from regional authorities to a project, then the funds are secured and a contract signed, and only thereafter the entity signs the Memorandum of Understanding with the regional government partner. This could explain the sequence in the ECA's observation.

Box 5 – Information collected in the different Commission's systems

In the case of DG ECHO, action grants are single beneficiary grants awarded to entities which have concluded a Framework Partnership Agreement with ECHO. Thus, in its internal system, DG ECHO's funding is correctly allocated to the legal entity with which the Commission established a legal commitment under the terms of the Financial Regulation.

Whereas implementing partners are not always known at the request stage, as this information may not yet be available to the Partners, the system does already provide for this information to be updated throughout the implementation, and definitely before the final report. Partners are required contractually to ensure, at final report stage, the adequacy of figures (implementing partners and their share) under direct management.

The general ledger sent by the DG ECHO partners at final report stage provides full details of all the expenditures incurred during the implementation of the action. In addition to this, allowing partners to provide the general ledger in accordance with their own financial reporting is a contribution to the call to simplification made by the European Institutions at the time of the preparation of the 2014 FPA.

Fifth indent: The Commission would like to highlight that current PRAG templates require reporting on results, not on funding per beneficiary.

42. The Commission collects the information that it needs to discharge its obligation to ensure sound financial management. It avoids collecting information that is unnecessary for this purpose so as to limit the administrative burden on participants.

43. With regard to networks of international NGOs, the different Commission services may, in accordance with their respective basic acts and operational priorities, work with members of networks under a variety of arrangements, as foreseen under the Financial Regulation.

Entities forming part of a network could constitute recipients of financial support to third parties. The information collected on EU funds implemented by NGOs cannot be uniform. The type of information required will depend on the context within which the EU funds are implemented.

44. The Commission fully respects its reporting requirements, since the only contractual relationship is the one established with its FPA Partner. This is the only relationship that FTS requires reporting on. See also replies of the Commission to Box 5.

Networks of international NGOs have been transparent by providing information to the Commission on their working arrangements. The objective for these networks of international NGOs is to obtain efficiency gains by concentrating expertise and know-how in a unique set-up in the field and be in a position to react swiftly to a crisis.

The Commission intends to provide further clarity as from 2019.

45. The Commission enters into a contractual relationship with its FPA Partner, the only legal entity under the terms of the Financial Regulation. In addition, the General Conditions of the FPA stipulate that DG ECHO-NGO relationship is based on a partnership with full responsibility of the partners for all activities implemented by its implementing partners. Partners are hence required contractually to ensure, at final report stage, the adequacy of figures (implementing partners and their share) under direct management.

In addition, signing an FPA with EU-based NGOs, provides a guarantee for easier enforcement of any grant agreements concluded. This ensures that the financial interests of the EU are adequately protected.

46. For indirect management, the UN bodies are not under a legal obligation to record NGO financing and therefore information on their sub-granting specifically to NGOs cannot be made available in the Commission systems either.

There is no requirement in the Financial Regulation (nor any reporting requirement by the budgetary authority) to record the funding received by the third-party NGO under indirect management, even more in the context of the absence of an NGO definition.

Box 6 – Example of overcharging indirect costs

This is part of the way grants are constructed: grants are made of direct and indirect costs. The indirect costs are calculated as a percentage of direct costs. It is understandable that both the implementing entity and the EU recipients of funds both have overheads in their implementation of the EU budget.

For project 20, an external verification mission has generated corrective measures that include recoveries.

49. In indirect management, an *ex ante* pillar assessment provides assurance that the Commission can rely on the systems, rules and procedures of the entrusted entity, as they are deemed equivalent to the ones used by the Commission. These systems, rules and procedures guarantee the protection of the financial interests of the Union. Therefore, under this management mode, the Commission is not required to be in a position to systematically check costs declared by sub-grantee NGOs.

The Commission actively monitors the implementation of projects and may, where deemed necessary, conduct the necessary financial checks. In accordance with the Annex to the FAFA concluded with the UN, the Commission may:

- Request the UN to make available all financial information concerning a project;
- Conduct checks, including on-the-spot checks, related to the EU-funded operations.

50. There is a warning system (through ABAC) regarding economic operators excluded or subject to financial penalty (EDES).

52.

First indent: This is not required by the Financial Regulation. For most of the projects, the payments are spread over several years (and an annual publication like the FTS would not give a clear picture of actual payments).

Second indent: The NGO “flag” is a non-mandatory field stored in the legal entity record. However, it is consistently only used if the organisation is NFPO, private and declared it, and reported accordingly in the FTS.

Third indent: The identity of entities receiving funding through sub-granting is not publicised but they can be identified in the reporting of the entity which provided the sub-granting, unless such disclosure would represent a serious risk in respect of integrity and confidentiality or an actual threat (e.g. human rights activists).

53. DEVCO templates for grant contract and budget do not foresee a breakdown per implementing partner as the lead applicant retains full responsibility and accountability for the management of all funds pooled for a given action (EU contribution and other contributions). However, budgetary breakdowns between partners are in some cases reflected in the budgets and sometimes detailed per budget heading or activities in the description of the proposal. Financial allocations may also be detailed in the Memorandum of Understanding signed by the implementing partners.

DG ECHO considers that it fully conforms to the requirements of FTS, as well as to those of the FPA and the Financial Regulation. Under the FTS there is no obligation to report beyond the FPA partner.

54. Controls and corrective actions are intended for projects 14 and 15. The FTS is indeed not designed to follow up geographical locations as this would not be cost efficient.

59. The Commission is committed to strengthen a results-based culture and aims to enhance its capacity to communicate the impact of EU assistance to the citizens. Information on results of our intervention is available to the public as part of our commitments towards the International Aid Transparency Initiative (IATI), which apply to all external action instruments.

The Commission started to publish IATI data on EU Trust Funds in October 2017 and data on results as of November 2017. Results are also included in the “Annual Report on the implementation of the European Union’s instruments for financing external actions”.

60. The contracted amounts of the audited projects do not appear because DGs DEVCO and NEAR publish at two hierarchy levels where commitments are published at the level of financing decisions and disbursements are published at the level of contracts.

At the time of the audit, DG ECHO did not publish real payment transactions but estimated payments. Since then, this has been changed and real payments are now published.

Box 8 – Examples of errors found in data published in the IATI d-portal

For project 15, corrective action has already taken place through a technical rider to modify the contracted amount.

62. The Commission would like to highlight that the obligations related to transparency imposed on the entities entrusted with the implementation of the Union budget under indirect management are outlined in the agreements concluded with these entities for each action implemented.

Under the templates applicable at the time of the audit the relevant rules differ, depending on whether the Union is the only donor or whether other donors contribute to the project as well:

- where the Union is the only donor, the UN body is required to publish information relating to its contractors and grant beneficiaries on an annual basis. Moreover, for every completed project, the

financial report has to include the exact link to the webpage where information on contractors and grant beneficiaries is available.

- for multi-donor actions, the publication of information on contractors and grant recipients must follow the rules of the International Organisation.

The obligation of publication is one of the elements that can be checked by the Commission in its monitoring of projects.

In indirect management, an additional verification of the publication by the Commission would not be justified.

Box 9 – Examples of UN bodies not publishing information on EU funds sub-granted to NGOs

The Commission refers to its reply to paragraph 62.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

64. The Commission considers that its funding is sufficiently transparent and that NGOs should not be singled out as a particular category of beneficiaries.

In the treatment of applications, provided the applicants comply with the eligibility criteria, the focus of the Commission is on the project description and whether it matches the programme objectives and how it could contribute to their achievements. As recording the NGO status is not a legal requirement and as NGOs do not have a legal definition, the accounting system does not record funds specifically channelled to the NGO sector.

65. The recording of the NGO status of beneficiaries in the Commission accounting system is not mandatory, given the absence of legal grounds for treating NGOs differently to other beneficiaries and in the absence of a common NGO definition. In addition, no financial transparency requirement specifically mentions that reporting on NGO funding is required.

Therefore the Commission considers that the classification done in its accounting system cannot be considered as unreliable.

Recommendation 1 – Improve the reliability of information on NGOs

The Commission does not accept this recommendation.

The Commission wishes to be fully transparent on beneficiaries of EU funds, within the limitations set by the current regulatory framework. However, while the term “NGO” is widely used, it has no generally accepted definition either at the international level³, or at EU level. This is the reason why the Commission has, on its own initiative, developed a system whereby organisations declare themselves as NGOs, under the pre-requisite that the legal entity concerned is flagged as both a private and not-for-profit organisation. Although it may result in different groups of recipients than what stems from concepts applied at national level, the Commission prefers to follow this prudent approach, which is based on objective and verifiable criteria. The Commission considers that any further criteria would require an EU level harmonisation of the concept of NGO which should be agreed by the legislator. A cross-country analysis of the legal framework of NGOs in six European

³ International organisations use different definitions. For instance, the United Nations (UN) describes an NGO as any “not-for-profit, voluntary citizens’ group that is organized at a local, national or international level” (<https://outreach.un.org/ngorelations/content/about-us-0>).

and non-European jurisdictions indicates diverse understandings and designations of “NGO” between countries, and this suggests that harmonisation of the concept may be problematic.⁴

68. The Commission departments use the flexibility included in the Financial Regulation to deliver aid in various ways.

The rules outlined under the previous FR (Article 137) concerning the provision of financial support to third parties allowed for exceptions (e.g. the possibility to exceed the amount of EUR 60 000 in cases where the financial support is the primary aim of the action). Therefore, their application in a specific context, such as the one of humanitarian aid, could result in differing practices between the services, which do not however imply an incorrect application of the rules and procedures.

When providing aid through financial support to third parties, specific operational contexts, such as humanitarian aid, are now acknowledged in the new Financial Regulation, which includes under Article 204(last sentence) that "this threshold may be exceeded where achieving the objectives of the actions would otherwise be impossible or overly difficult".

In addition, the Financial Regulation does not define the number of implementation layers.

Recommendation 2 – Check the application of rules for sub-granting

The Commission accepts this recommendation.

(a) The Commission accepts this recommendation.

The Commission considers that the changes introduced in the new Financial Regulation will ensure the consistent application of rules regarding sub-granting.

(b) The Commission accepts this recommendation.

The Commission actively monitors the implementation of projects and may conduct the necessary checks on the selection of UN implementing partners in accordance with the relevant legal framework.

Furthermore, under indirect management, *ex ante* pillar assessments provide assurance to the Commission that it can rely on the systems, rules and procedures of the entrusted entity (including rules and procedures on providing financing to third parties, e.g. through sub-granting and procurement)(see Article 154 of the new Financial Regulation), as they are deemed equivalent to the ones used by the Commission. If assessed positively, these systems, rules and procedures guarantee the protection of the financial interests of the Union.

71. The Commission refers to its answers in paragraphs 43 and 44.

The Commission would like to point out that it actively monitors the implementation of projects and conducts the necessary financial checks. In accordance with the relevant legal framework the Commission may:

- Request the beneficiaries to make available all financial information concerning a project;
- Conduct checks, including on-the-spot checks, related to the EU-funded operations.

Recommendation 3 – Improve information on funds implemented by NGOs

The Commission accepts this recommendation

⁴ European Parliament, Directorate-General for internal policies, Policy Department D: budgetary affairs, study « Democratic Accountability and Budgetary Control of Non-Governmental Organisations funded by the EU Budget », 17 November 2016

(a) The Commission accepts this recommendation.

The different grant management systems reflect the specificities of set up for the different policies, including the modalities of contracting.

For external relations, this will depend on the features of OPSYS. In certain policy areas (e.g. research), this is already done.

(b) The Commission accepts this recommendation.

For external relations, this will depend on the features of OPSYS. In certain policy areas (e.g. research), this is already done.

(c) The Commission accepts this recommendation

The Commission actively monitors the implementation of projects and may, where deemed necessary, conduct the necessary checks in accordance with the relevant delegation/contribution/financing agreement and the Financial and Administrative Framework Agreement (FAFA) concluded with the UN.

In accordance with these agreements, the execution of the delegation/contribution/financing agreement and the obligations contained therein, including on costs, may be subject to scrutiny of the Commission, or any of its authorised representatives.

Furthermore, in indirect management, an *ex ante* pillar assessment provides assurance that the Commission can rely on the systems, rules and procedures of the entrusted entity, as they are deemed equivalent to the ones used by the Commission. These systems, rules and procedures guarantee the protection of the financial interests of the Union.

Recommendation 4 – Standardise and improve accuracy of information published

The Commission accepts the recommendation

(a) The Commission accepts this recommendation.

(b) The Commission accepts this recommendation.

(c) The Commission accepts this recommendation.

The Commission actively monitors the implementation of projects and may conduct the necessary checks on the fulfillment of UN bodies of the disclosure obligations, in accordance with the relevant legal framework.

Etapas	Data
APM patvirtinimas / audito pradžia	2018 1 9
Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam audituojamam subjektui)	2018 10 15
Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros	2018 12 5
Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų gavimas visomis kalbomis	EN: 2018 12 11

PDF	ISBN 978-92-847-1665-4	1977-5725	doi:10.2865/197273	QJ-AB-18-034-LT-N
HTML	ISBN 978-92-847-1650-0	1977-5725	doi:10.2865/12587	QJ-AB-18-034-LT-Q

Le organizzazioni non governative (ONG) sono attori importanti nell'esecuzione del bilancio dell'UE. Si stima che, nel periodo 2014-2017, in molti settori d'intervento dell'UE, la Commissione abbia impegnato 11,3 miliardi di euro, demandandone l'esecuzione ad ONG. La Corte ha verificato la trasparenza dei fondi UE attuati da ONG, prestando particolare attenzione, tra tutti i settori d'intervento, alle azioni esterne, il più grande settore in cui i fondi UE sono attuati da ONG. È emerso che l'identificazione, da parte della Commissione, di un'entità come ONG nei propri sistemi non è affidabile. La Corte ritiene che la selezione, operata dalla Commissione, dei progetti diretti da ONG sia stata in genere trasparente. Tuttavia, per alcuni organismi dell'ONU sottoposti ad audit, i processi di selezione delle ONG non sono stati trasparenti. La Commissione non sempre raccoglie e verifica informazioni esaustive su tutte le ONG sovvenzionate. Le informazioni sui fondi dell'UE la cui esecuzione è demandata ad ONG vengono pubblicate in numerosi sistemi, ma le informazioni rese disponibili sono limitate. La Corte conclude che la Commissione non è stata sufficientemente trasparente riguardo all'attuazione di fondi UE da parte di ONG, e che è necessario compiere maggiori sforzi per migliorare la trasparenza. Inoltre, la Corte ha formulato una serie di raccomandazioni volte a migliorare la trasparenza laddove l'attuazione dei fondi UE è demandata ad ONG.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



■ Ufficio delle pubblicazioni

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

© Unione europea, 2018.

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di fotografie o di altro materiale i cui diritti d'autore non appartengano all'Unione europea, occorre chiedere l'autorizzazione direttamente al titolare di tali diritti.